

FONDAZIONE TOMASO AMBROSETTI ETS

ORIGINI E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Ente denominato "FONDAZIONE TOMASO AMBROSETTI ETS" con sede nel Comune di Morbegno, in viale Tomaso Ambrosetti n. 30, nel seguito Ente o Fondazione, è sorto per opera del Comune di Morbegno sulla base di cospicuo lascito del benefattore signor Tomaso Ambrosetti.

Originariamente riconosciuto con Regio Decreto n. CCCLVII del 9 dicembre 1900, l'Ente, avente durata indeterminata, è stata riconosciuta come Fondazione di diritto privato a seguito della sua depubblicazione in forza di Decreto Regione 'Lombardia D.D.G. n. 32966 del 20 dicembre 2000, pubblicato sul BURL della Regione Lombardia del 29 gennaio 2001 n. 5 serie ordinaria.

L'Ente è stato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Sondrio al n. 165 ed è stato iscritto al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 240, con numero di iscrizione R.E.A. 59829 Camera di Commercio di Sondrio.

La Fondazione è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore").

Art. 2

La Fondazione ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e più precisamente esercitando le attività di cui ai punti d) e l) dell'articolo 5 primo comma Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione svolge la propria attività in un ambito territoriale limitato alla Regione Lombardia e ha come obiettivo la formazione integrale del bambino e del giovane nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche in una società pluralista.

Pertanto la Fondazione, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto e con ampliamento delle attività a ciò finalizzate, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere, anche mettendo a disposizione di terzi gli immobili di proprietà sociale, iniziative diverse, nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie, quali:

- Scuola dell'infanzia paritaria: l'Ente, nell'accogliere bambini, in aderenza alla sua identità cristiana, privilegia e promuove l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etniche. Le linee guida dell'attività educativo - didattica recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. L'Ente riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva con i genitori;
- Asilo Nido: qualora il Consiglio di Amministrazione ne recepisca la necessità, la Fondazione potrà altresì attivare un asilo nido, nel rispetto delle norme civilistiche e sanitarie vigenti in materia. L'attività dell'Ente e dell'eventuale asilo nido è regolata dalle norme e dal calendario stabiliti da apposito regolamento.

Art. 2-bis

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 2, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 6 Codice del Terzo Settore tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle

attività di interesse generale, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese le seguenti attività:

- attività socio assistenziali;
- assistenza emergenze (profughi);
- progetti di sostegno e formazione alla genitorialità;
- corsi formativi comunque rivolti all'arricchimento culturale del bambino e dell'adolescente, quali corsi di musica, di lingue, di pittura, di espressione, etc..

La Fondazione può realizzare la raccolta fondi di cui all'articolo 7 Codice del Terzo Settore.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga a qualsiasi titolo Fondazione e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 3-bis

L'Ente provvede ai suoi scopi:

- a) con le entrate patrimoniali;
- b) con le rette degli utenti per i servizi offerti;
- c) con il contributo di altri enti pubblici e privati;
- d) con le offerte dei privati;
- e) con la contrazione di prestiti e mutui;
- f) con le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento dello stesso;
- g) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

ORGANI

Art. 4

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Segretario e le Commissioni;
- d) l'Organo di Controllo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5

L'Ente è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati:

- 2 (due) dal Comune di Morbegno;
- 1 (uno) in rappresentanza della famiglia del benefattore Tomaso Ambrosetti, scelto tra i discendenti dello stesso e da essi nominato;
- 2 (due) dall'Associazione Amici dell'Asilo Ambrosetti - Morbegno ONLUS con sede in Morbegno.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui chi competente a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione non vi provveda per qualsiasi causa entro sessanta giorni dalla richiesta fattagliene, alla nomina mancante provvederà il Prefetto di Sondrio.

Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede, con votazione segreta, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da scegliersi tra i componenti del Consiglio

stesso.

Art. 6

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui apparteneva il membro scaduto.

Art. 7

Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

Nel caso di conflitto di interessi, si applica l'articolo 27 Codice del Terzo Settore.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per la discussione del bilancio preventivo nonché del conto consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione ha luogo mediante avviso iscritto a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'ora, il luogo della convocazione e l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di 24 (ventiquattro) ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio d'Amministrazione.

Gli amministratori possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al successivo articolo 10 secondo comma punti l) e m), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono con voto palese.

Il Presidente può invitare alle adunanze persone estranee, in qualità di esperti, ma senza diritto di voto.

Art. 9

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Ente o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente, al quale sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso in particolare:

- a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente con le modalità di cui al precedente articolo 5;
- aa) nomina il Segretario e, eventualmente, le Commissioni con le modalità di cui infra all'articolo 15;

- aaa) adotta i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento delle attività scolastiche gestite dall'Ente;
- b) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dai contratti collettivi di settore e dalle altre vigenti disposizioni in materia;
- c) stipula convenzioni con il Comune di Morbegno e con altri enti pubblici e privati;
- d) delibera la misura delle rette di frequenza;
- e) delibera circa eventuali contratti di locazione;
- f) delibera sugli eventuali acquisti e alienazioni di titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- g) promuove e sostiene le altre iniziative a carattere educativo, ricreativo, assistenziale e religioso, per bambini, adolescenti, giovani e famiglie, con esclusione di ogni tipo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2;
- h) approva il bilancio dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente;
- l) approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei componenti in carica;
- m) delibera, con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei componenti in carica circa le proposte di modifica, trasformazione, fusione, scissione o di estinzione dell'Ente e circa la devoluzione del patrimonio residuo, nell'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 19;
- n) conferisce eventuali deleghe di funzioni al Presidente ovvero a singoli componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria delibera assunta e depositata nelle forme di legge.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 5 la designazione dei componenti del Consiglio di rispettiva competenza.

Il Consiglio scaduto resta in carica per i soli compiti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento di quello nuovo.

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 12

Le eventuali dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere inserite dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della comunicazione delle stesse.

Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà avviso all'ente che aveva provveduto alla designazione del dimissionario perchè provveda alla nomina del nuovo consigliere.

In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere.

Il consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quinquennio in corso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente dell'Ente esercita le funzioni che gli sono conferite dalla legge e dal presente statuto o che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di

Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 14

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

SEGRETARIO E COMMISSIONI

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri membri ovvero tra estranei, il Segretario dell'Ente.

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con la propria firma unitamente al Presidente e li conserva; cura la gestione amministrativa dell'Ente, custodisce gli atti e i documenti, tiene la contabilità dell'Ente, con ausilio di eventuali dipendenti o collaboratori esterni, predispone il bilancio.

In assenza del Segretario, il verbale della seduta viene redatto da un consigliere scelto dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 12.

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive di massima.

Il Consiglio di Amministrazione per il miglior perseguimento degli scopi dell'Ente potrà altresì nominare Commissioni con la partecipazione di esperti esterni per la valutazione ovvero la gestione di particolari iniziative o servizi, fermo rimanendo in capo al Consiglio di Amministrazione ogni potere deliberativo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo costituito da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti ovvero da un Sindaco Unico.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 primo comma Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La perdita dei requisiti comporta l'automatica decadenza dalla carica.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo esercita il controllo sulle scritture contabili e la verifica di cassa redigendo ogni volta apposito verbale; collabora alla stesura delle relazioni di accompagnamento al bilancio preventivo e consuntivo.

In caso di dimissione o decadenza, i membri dell'Organo di Controllo vengono sostituiti con le modalità previste al primo comma del presente articolo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 17.

Tutte le cariche, ad eccezione di quelle relative ai membri dell'organo di controllo, sono gratuite.

ESERCIZIO CONTABILE E BILANCIO

Art. 18

L'esercizio contabile dell'Ente inizia il **1. gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno.

Con le modalità previste dall'articolo 13 Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore la Fondazione redige il bilancio sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I soggetti di cui al precedente articolo 5 primo comma hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

Art. 19

Nel caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo derivante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità all'articolo 9 Codice del Terzo Settore con il quorum di cui all'articolo 10 secondo comma lettera m) del presente statuto.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni legislative del Codice del Terzo Settore e del codice civile.

F.to Elisabetta Natali

F.to Beatrice Donati

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso documento conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82 quinto comma D.Lgs. 3 luglio 2017 n